



Comune di Morbegno

**NUOVO REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE I**

DEHORS

**Spazi esterni annessi alle attività
di somministrazione di alimenti e bevande
ed attività assimilate**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 12/10/2015
Integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del 26/05/2017
(Sostituisce il precedente atto approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 31-1-2006)**

INDICE

ART. 1 – FINALITA’	2
ART. 2 - OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE.....	2
ART. 3 – LIMITI TEMPORALI DELLE CONCESSIONI	3
ART. 4 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E/O DI USO PUBBLICO DEI “DEHORS”	4
ART. 5 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER LA REALIZZAZIONE DI “DEHORS” SU SUOLO PRIVATO.....	4
ART. 6 - PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I “DEHORS” E TENDE.....	5
ART. 7 - LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL “DEHORS”	5
ART. 8 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL “DEHORS” ..	5
ART. 9 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI “DEHORS”	5
ART. 10 – CONCESSIONE DELL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E/O DI USO PUBBLICO	6
ART. 11 - TITOLO EDILIZIO (PERMESSO DI COSTRUIRE).....	7
ART. 12 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI PER LE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I “DEHORS”	8
ART. 13 - EVENTUALE DEFINIZIONE PRELIMINARE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELEMENTI PER LA COMPOSIZIONE DEI “DEHORS”	8
ART. 14 - LIMITAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DI “DEHORS” – AREE	9
ART. 14 BIS - OCCUPAZIONE DI MARCIAPIEDI E AREE PUBBLICHE CON PEDANE E STRUTTURE MOBILI DESTINATE AD AGEVOLARE L’ACCESSO DELLE PERSONE CON DIFFICOLTÀ DA DEAMBULAZIONE A ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI.....	9
ART. 15 – SANZIONI	10
ART. 16 - DISPOSIZIONI DI RINVIO.....	10
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	10

ART. 1 – FINALITA'

1. Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale intende ri-disciplinare l'installazione di manufatti e strutture temporanee c.d. dehors, inerenti l'arredo urbano, al fine di potenziare la qualità delle attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande ed attività di somministrazione assimilabili ad esse, esistenti e future. L'obiettivo è quello di migliorare le strutture e le aree di accoglienza assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

2. Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2006 e va a integrare il regolamento edilizio comunale vigente per aspetti che non risultano rientrare nella stretta competenza del regolamento stesso.

ART. 2 - OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors". Ai fini del presente regolamento si intendono con il termine "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di uso pubblico. La disciplina specifica relativa alla collocazione dei "Dehors" su spazio esclusivamente privato e di uso privato è indicata al successivo articolo 5 del presente regolamento.

2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, con il termine "dehors" si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e/o attività assimilabile. I "Dehors" come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da "precarietà e facile amovibilità", in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e non permanenti.

Conseguentemente, essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti.

3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di "dehors", devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna fondazione.

4. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato:

- 1) tipologia A: tavoli e sedie/sedute;
- 2) tipologia B: tavoli e sedie/sedute su pedane;
- 3) tipologia C: tavoli e sedie con o senza pedane, delimitati da fioriere e/o elementi trasparenti o opachi;
- 4) tipologia D: ombrelloni e/o tende a sbraccio a copertura delle tipologie A, B e C;
- 5) tipologia E: pergolati (coperti esclusivamente da teli asportabili) a copertura delle tipologie A, B e C
- 6) tipologia F: manufatto leggero con copertura, senza chiusura laterale, delimitato o meno da fioriere, a copertura delle tipologie A, B e C;
- 7) tipologia G: manufatto leggero con coperture, con possibilità di chiusura laterale, delimitato o meno da fioriere, a copertura delle tipologie A, B e C.

ART. 3 – LIMITI TEMPORALI DELLE CONCESSIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, relativamente alla temporalità i dehors si distinguono in stagionali e continuativi.

DEHORS STAGIONALI

2. Per i dehors stagionali la temporalità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a 270 giorni annui calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico. La concessione di occupazione di suolo pubblico di dehors stagionali potrà essere soggetta a:

a) proroga: qualora la concessione sia inferiore ai 270 giorni, prima della scadenza originaria, può essere presentata apposita istanza di proroga, secondo le procedure previste dal presente regolamento. La durata complessiva del periodo di installazione non potrà comunque superare i 270 giorni.

b) rinnovo:

1) previa presentazione, da parte del titolare dell'esercizio, di formale istanza contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente e gli eventuali nulla osta richiesti dal vigente regolamento.

Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

2) la concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi stagionali consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'art. 10.

3) Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare dehors per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.

DEHORS CONTINUATIVI

3. Solo i dehors di cui all'art. 2 comma 4 punti 6-7, potranno essere oggetto di concessione continuativa.

4. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo può essere rilasciata per un tempo massimo di cinque anni, calcolata dalla data del rilascio della concessione stessa. Annualmente il titolare dell'attività di esercizio a cui è annesso il dehors dovrà presentare comunicazione di rinnovo, almeno 30 giorni prima della relativa scadenza. La comunicazione dovrà contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, nonché la dichiarazione di aver adempiuto al versamento dei canoni e tributi comunali dovuti per il dehors, riferiti all'anno precedente. Costituisce causa di diniego della proroga l'esistenza di morosità nei confronti del Comune per canoni e tributi dovuti.

5. Decorsi i cinque anni di concessione di suolo pubblico o di uso pubblico, la richiesta per l'installazione di dehors continuativo potrà essere nuovamente presentata. La stessa dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della relativa scadenza, affinché il Comune possa valutare l'opportunità o meno di concedere nuovamente lo spazio. La procedura sarà la medesima prevista per l'installazione ex-novo del manufatto.

ART. 4 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E/O DI USO PUBBLICO DEI "DEHORS"

1. Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 2, comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni e con eventuali strutture di copertura.

2. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario e a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile.

3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie; i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza.

4. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

5. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

6. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.

7. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia ecc.).

8. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

9. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

ART. 5 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER LA REALIZZAZIONE DI "DEHORS" SU SUOLO PRIVATO

1. La realizzazione di dehors (intesi quali spazi esterni annessi alle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilate) è ammessa anche sugli spazi esclusivamente privati, con la limitazione che per quanto riguarda le tipologie di cui all'art. 2 comma 4 punti 6-7, è necessario verificare l'incidenza del manufatto sui parametri edilizio-urbanistici dell'area urbanistica sulla quale viene installato. La verifica dei parametri edilizio-urbanistici non è dovuta per i dehors a carattere stagionale.

2. Le procedure di autorizzazione per i manufatti stagionali da installare su spazio privato sono riconducibili alle procedure previste per l'installazione su spazio pubblico e/o di uso pubblico.

3. La procedura per l'installazione delle tipologie di cui all'art. 2 comma 4 punti 6-7 è quella prevista per l'ottenimento del Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo alternativo previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 - PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I "DEHORS" E TENDE

1. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, collocabili sulle strutture indicate all'art. 2, comma 4.

ART. 7 - LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL "DEHORS"

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione, e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, dall'Amministrazione Comunale o dal condominio o dalla proprietà ove insiste l'occupazione.

ART. 8 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL "DEHORS"

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i servizi competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a cura del titolare della concessione.

ART. 9 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI "DEHORS"

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.

2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza il Comune, diffida il concessionario al ripristino delle condizioni di regolarità assegnandone il tempo per ottemperare. In caso di inadempienza il Comune procederà alla revoca della concessione con intimazione della immediata rimozione. In caso di mancata rimozione si procederà d'ufficio a totale spese dell'obbligato.

4. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, quelli esistenti dovranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova autorizzazione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione al Comune, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

ART. 10 – CONCESSIONE DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E/O DI USO PUBBLICO

1. Il titolare di un pubblico esercizio e/o attività simile che intenda collocare su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) un dehors, deve ottenere la preventiva concessione.

2. Ai fini dell'ottenimento della concessione di cui al comma 1, il titolare dell'attività deve presentare al SUAP formale istanza in bollo attraverso il portale telematico attivo. L'istanza dovrà precisare se la richiesta è per dehors di tipo stagionale o continuativo.

3. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnica – descrittiva dell'intervento.
- Estratto di mappa della zona interessata in scala idonea a rappresentare l'ubicazione del manufatto e l'inserimento dello stesso nel contesto della viabilità.
- Planimetria in scala 1:100 quotata con indicazioni delle aree su cui si chiede la posa dei dehors, la rappresentazione degli stessi, le aree di ingombro, le aree di passaggio, le interferenze con la viabilità pedonale e ciclabile e veicolare ecc., la segnaletica stradale verticale e orizzontale esistente, le aperture (porte e finestre) degli edifici esistenti e tutto quanto necessario per la valutazione tecnico amministrativa della richiesta.
- Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata.
- Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente.
- Dichiarazione che verranno rispettate le norme di settore per quanto riguarda le specifiche tecniche dei materiali, delle strutture e delle costruzioni e che gli eventuali impianti elettrici o a gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti.
- Dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzati nel rispetto delle normative vigenti e/o impegno ad ottenere il previsto nulla osta igienico sanitario.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
- Versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione).

Per le attrezzature di cui al comma 4 punti 6-7 dell'art. 2, dovrà inoltre essere presentata la seguente documentazione progettuale:

- Relazione tecnica specifica redatta da tecnico abilitato, in forma di dichiarazione certificante, attestante l'idoneità statica della struttura proposta, cui seguirà con analoghe forme quella di perfetta installazione.
- Sezioni quotate di progetto.
- Prospetti di progetto.
- Fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito.
- Specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, sedute, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini ecc).
- Verifica dell'incidenza sui parametri edilizio-urbanistici nel caso la realizzazione sia prevista su spazio esclusivamente privato.

- Inserimento ambientale del nuovo manufatto.

4. La documentazione tecnica dovrà essere firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

5. Il progetto dovrà tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche dell'eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

6. Il rilascio della concessione è subordinato all'ottenimento del parere favorevole, da esprimersi sul progetto da parte degli uffici comunali competenti, nonché essere sottoposto al parere della Commissione per il Paesaggio.

7. Il Responsabile del Servizio competente al rilascio della concessione, qualora l'occupazione di suolo pubblico coinvolga spazi di particolare interesse pubblico e/o si presentino situazioni che richiedono valutazioni discrezionali che superino la specifica competenza gestionale, può chiedere alla Giunta Comunale di esprimere un parere in merito alla concessione dello spazio pubblico.

8. L'occupazione di suolo pubblico per dehors potrà essere oggetto di proroga, di rinnovo o di nuova concessione, previo esperimento delle procedure di cui al presente regolamento. Allo scadere del termine di validità della concessione per l'occupazione di suolo pubblico le attrezzature dovranno essere rimosse.

ART. 11 - TITOLO EDILIZIO (PERMESSO DI COSTRUIRE)

1. Il titolare di un pubblico esercizio o attività assimilabile che intenda collocare su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un tempo superiore a 90 giorni, dehors costituiti da strutture di cui all'art. 2 comma 4 punto 6-7, dovrà ottenere oltre alla concessione per l'occupazione di cui all'art. 10, anche il corrispondente titolo edilizio (Permesso di Costruire).

2. Il Permesso di Costruire è rilasciato solo a titolo temporaneo ed è revocabile in qualunque momento per motivate esigenze di interesse pubblico. Inoltre il titolo autorizzativo edilizio avrà la stessa durata della concessione di suolo pubblico e la validità dello stesso decadrà automaticamente con il decadere della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, che ne è la premessa giuridica per il suo rilascio.

3. La domanda di Permesso di Costruire dovrà essere presentata allo SUAP, attraverso il portale telematico attivo, completa di tutti gli elaborati ed allegati richiesti. I termini previsti per l'istruttoria ed il rilascio finale o diniego del Permesso di Costruire sono definiti dalle norme di riferimento statali e regionali.

4. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di cui al precedente articolo 10, oltre a quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio e dalle norme di settore per il tipo di costruzione e le caratteristiche tecniche della stessa.

5. A fine lavori è necessario richiedere ed ottenere il certificato di agibilità di cui alla normativa vigente. La richiesta potrà avvenire nelle forme previste con la presentazione della documentazione necessaria e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dal tecnico abilitato attestanti la conformità dell'edificio alle norme di settore e di sicurezza. Anche per le costruzioni con un tempo di permanenza inferiori a 90 giorni e per le quali non è previsto il titolo autorizzativo, al termine dei lavori, dovrà essere presentata la documentazione necessaria attestante la conformità/collaudato del manufatto alle norme di settore e di sicurezza ed in particolare la citata dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal tecnico abilitato.

6. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

ART. 12 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI PER LE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I “DEHORS”

1. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico per i “dehors” può essere revocata secondo quanto stabilito dal “Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del COSAP”.

2. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico per i “dehors” può essere revocata per motivi di interesse pubblico sentita la Giunta Comunale. Il provvedimento di revoca verrà comunicato al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso. La revoca non potrà dare origine alla richieste di indennizzi a nessun titolo da parte del soggetto autorizzato. Verrà soltanto restituito l'eventuale canone versato anticipatamente.

3. La concessione inoltre, può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- b) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c) qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- d) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte oltre ai requisiti richiesti dal presente regolamento;
- e) qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause dello stesso disturbo;
- f) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
- g) in qualsiasi caso ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione sia sopraggiunto o si sia posta in evidenza una ragione di interesse dell'Ente o di pubblico interesse.
- h) qualora le aree occupate debbano essere oggetto di interventi di manutenzione, compresi gli interventi nel sottosuolo.

4. Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente la concessione potrà essere immediatamente sospesa; potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui all'art. 7 e per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

ART. 13 - EVENTUALE DEFINIZIONE PRELIMINARE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELEMENTI PER LA COMPOSIZIONE DEI “DEHORS”

1. Con deliberazione della Giunta Comunale potranno essere definite, per ogni tipologia di elementi di cui all'art. 2, comma 4, le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, materiche e cromatiche, oltre alle eventuali indicazioni di parametri da rispettare per la loro collocazione.

2. La disciplina di cui sopra sarà preventivamente sottoposta al parere della Commissione per il Paesaggio Comunale.

3. Ferma restando, la possibilità della Giunta Comunale di definire caratteristiche formali per i Dehors, non sono ammessi, a protezione degli stessi, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati, se non espressamente previsti nel titolo abilitativo.

ART. 14 - LIMITAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DI “DEHORS” – AREE

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale potrà individuare le aree/i luoghi nei quali sono ammesse sui sedimi composizioni di elementi per i “dehors” esclusivamente corrispondenti a quanto previsto all’art. 2, comma 4, punto 1 del presente regolamento (tavoli e sedie/sedute).

2. La Giunta Comunale potrà individuare altresì le aree/i luoghi nei quali sono vietate le installazioni di “dehors” corrispondenti a quanto previsto all’art. 2, comma 4, punti 6, 7 del presente regolamento.

3. Nei percorsi porticati e nelle gallerie sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura.

ART. 14 BIS - OCCUPAZIONE DI MARCIAPIEDI E AREE PUBBLICHE CON PEDANE E STRUTTURE MOBILI DESTINATE AD AGEVOLARE L’ACCESSO DELLE PERSONE CON DIFFICOLTÀ DA DEAMBULAZIONE A ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI.

1. Al fine di agevolare l’accesso delle persone con difficoltà da deambulazione agli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi, è data facoltà ai titolari ed ai gestori dei medesimi di collocare, in corrispondenza degli accessi agli esercizi qualora gli stessi non risultino complanari rispetto al livello del marciapiede o dello spazio pubblico antistante, delle pedane mobili con pendenza non superiore al 22% che presentino le caratteristiche di stabilità ed antisdrucciolo previste dalla normativa vigente.

2. Nel caso in cui l’accesso alla sede degli esercizi commerciali risulti prospiciente ad aree pedonali, a giardini, ad aree verdi o a zone a traffico limitato prive di marciapiedi, è data facoltà di collocare le pedane in via continuativa in corrispondenza degli orari di apertura al pubblico delle attività. In tal caso le pedane dovranno essere opportunamente segnalate. In alternativa, ai lati delle stesse e con finalità protettiva dovranno essere collocati elementi di arredo urbano, fioriere o piante ornamentali.

3. Negli altri casi, è data facoltà agli esercenti di collocare delle pedane mobili che agevolino l’accesso alle attività delle persone con difficoltà da deambulazione nelle singole fasi di entrata ed uscita delle stesse, nei soli casi in cui la larghezza complessiva del marciapiede sia tale da consentire lo spazio residuo di manovra delle sedie a ruote pari a cm. 90. I luoghi, sia nella fase di accesso che nella fase di uscita dall’esercizio, dovranno essere permanentemente presidiati dal titolare dell’esercizio o suo collaboratore, in modo che venga garantita la sicurezza della circolazione pedonale ed evitato ogni rischio di incidente. Nel periodo di permanenza della persona con difficoltà da deambulazione all’interno dell’esercizio la pedana dovrà essere rimossa a cura dell’esercente e depositata all’interno dei locali.

4. Le pedane di cui al comma 2 del presente articolo e relativo arredo urbano potranno essere collocate a seguito di rilascio di formale autorizzazione da parte del competente ufficio comunale, previo ottenimento

del parere della Commissione per il Paesaggio. La collocazione è gratuita, fatte salve le spese di procedimento, e non si applica la relativa tassa di occupazione di suolo pubblico.

5. Le pedane oltre che rispettare i requisiti richiesti in materia di eliminazione di barriere architettoniche dovranno avere caratteristiche tipologiche, materiche e cromatiche che ne consentano un armonioso inserimento nell'ambito del quale andranno posizionate.

ART. 15 - SANZIONI

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per l'occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Per quando riguarda i manufatti soggetti a titolo edilizio in caso di violazioni si applica il regime sanzionatorio previsto dal D.P.R. 380/2001 e smi.

3. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro. Si applicano le disposizioni del vigente regolamento comunale sul procedimento sanzionatorio.

ART. 16 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) ed al Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del COSAP vigente.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento Edilizio vigente, qualora l'intervento si configuri quale opera edilizia.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione a lavori nel sottosuolo, si fa riferimento alle leggi di settore in materia.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 70, comma 5 dello Statuto comunale.

2. I titolari delle concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti devono adeguare le proprie strutture come previsto nel presente regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

3. Decorso il termine di cui al precedente comma le strutture non adeguate al presente regolamento non potranno essere più utilizzate ed andranno rimosse.